

SERVIZIO FISCALE

CIRCOLARE N. 04 – DEL 19.01.2018

LEGGE 27.12.17, N. 205
“BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-2020”
(G.U. N. 302 DEL 29.12.17)
ENTRATA IN VIGORE DALL'1.1.18

1) Aliquote IVA: aumenti dal 2019

Comma 2

Sterilizzati per il 2018 gli aumenti delle aliquote IVA:

- ✓ l'aliquota IVA del 10% passerà all'11,5% dall'1.1.19 e al 13% dall'1.1.20;
- ✓ l'aliquota del 22% passerà al 24,2% dall'1.1.19, al 24,9% dall'1.1.20 e al 25% dall'1.1.21.

2) Detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico

Comma 3, lett. a)

Prorogata al 31.12.18 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico ([voglio approfondire](#))

COOPERATIVE EDILIZIE

3) Bonus ristrutturazioni

Comma 3, lett. b)

Prorogata fino al 31.12.18 la detrazione del 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni e delle parti comuni degli edifici condominiali.

In analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. Inoltre, così come previsto per la detrazione per il risparmio energetico, la detrazione maggiorata prevista per gli interventi antisismici fino al 31/12/2021 viene estesa oltre che agli IACP anche agli enti aventi le stesse finalità e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

COOPERATIVE EDILIZIE

4) Forniture di gas e energia elettrica - prescrizione del diritto al corrispettivo

Comma 4

Nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in 2 anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese o i professionisti e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle medesime categorie, il diritto al corrispettivo si prescrive in 2 anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico definisce le misure attuative in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera. In caso di emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente per conguagli riferiti a periodi maggiori di 2 anni, qualora l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia aperto un procedimento per l'accertamento di violazioni del codice del consumo, relative alle modalità di rilevazione dei consumi, di esecuzione dei conguagli e di fatturazione adottate dall'operatore, l'utente che ha presentato un reclamo riguardante il conguaglio nelle

forme previste dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ha diritto alla sospensione del pagamento finché non sia stata verificata la legittimità della condotta dell'operatore. Il venditore ha l'obbligo di comunicare all'utente l'avvio del procedimento dell'Autorità e di informarlo dei conseguenti diritti. È in ogni caso diritto dell'utente, all'esito della verifica, ottenere entro 3 mesi il rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di indebito congruaglio.

5) Cedolare secca ridotta fino al 2019 – contratti a canone concordato in comuni ad alta tensione abitativa

Comma 16

Estesa fino al 2019 la riduzione al 10% dell'aliquota della cedolare secca prevista per i contratti a canone concordato nei comuni ad alta tensione abitativa.

Per i contratti stipulati a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

- nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del D.L. n. 551 del 1988;
- negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE,

l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 10% (piuttosto che al 15%, come prevede l'art. 3, co. 2, quarto periodo del D.lgs. n. 23 del 2011) dal 2014 al 2019.

L'estensione temporale dell'agevolazione può interessare indirettamente anche le **cooperative** edilizie per la locazione posto che ai sensi del comma 6-bis della stessa disposizione l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata dalle persone fisiche anche per le unità immobiliari abitative locate nei confronti di **cooperative** edilizie per la locazione, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione.

COOPERATIVE

6) Credito d'imposta alberghi anche per le piscine termali

Commi 17 e 18

Il credito d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive (art. 10, D.L. n. 83 del 2014) viene esteso anche agli stabilimenti termali (art. 3, legge n. 323 del 2000). Anche per questi soggetti si applicano le stesse modalità previste per le altre strutture ricettive.

7) IVA su beni significativi

Comma 19

Con norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera b), legge n. 488 del 1999, nonché al decreto del Ministro delle finanze 29.12.99, è stato chiarito che tali norme si interpretano nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate, si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. La fattura emessa dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo (D.M. 29.12.99) che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso. Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino al 31.12.2017. Non si fa luogo al rimborso dell'Iva applicata sulle operazioni effettuate.

8) Sottoscrizione degli atti di trasferimento di partecipazioni societarie

Comma 25

Sono state modificate le disposizioni sull'utilizzo della firma digitale per sottoscrivere alcune tipologie di atti di impresa e di società. In luogo di poterli sottoscrivere con firma digitale, possono ora essere stipulati, con atto pubblico informatico - nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese - tutti gli atti di natura fiscale di cui ai seguenti articoli del codice civile:

- 230-bis - impresa familiare;
- da 2498 a 2506 - trasformazione, fusione e scissione;
- 2556 - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione.

9) Super e iper ammortamento – proroga dei termini

Commi 29 - 36

Anche per il 2018 sarà possibile usufruire, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali già

prevista dalla legge di stabilità per il 2016 e dalla legge di bilancio per il 2017.

In particolare, sono state riproposte, con alcune modifiche alla relativa disciplina, le seguenti agevolazioni:

- super ammortamento beni materiali;
- iper ammortamento;
- super ammortamento beni immateriali ([voglio approfondire](#))

10) Proroga blocco aumento aliquote tributi locali

Comma 37

Confermata l'estensione della proroga al 2018 della sospensione dell'efficacia delle Leggi regionali/deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

11) Sabatini-ter

Commi 40-42

Confermato il riconoscimento dell'agevolazione cd. "Sabatini-ter" di cui all'art. 2 del D.L. n. 69/2013, fino ad esaurimento dei fondi disponibili, consistente in un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento stipulato per l'acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI.

12) Commisurazione TARI

Comma 38

Prorogata al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

In particolare, sono prorogate al 2018 la modalità di commisurazione della TARI da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE). A tal fine è modificato il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

13) Credito d'imposta per spese di formazione del personale

Comma 46 - 56

Alle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.17, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione ([voglio approfondire](#))

14) Credito d'imposta imprese culturali e creative

Commi 57 - 60

Alle imprese culturali e creative è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Sono imprese culturali e creative le imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati UE o SEE purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali.

I prodotti culturali sono beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione collegati.

Un decreto del MIBACT disciplinerà la procedura per:

- il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ;
- la definizione di prodotti e servizi culturali e creativi.

Il credito d'imposta:

- è concesso nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
- nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18.12.13, relativo agli aiuti de minimis;
- non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del Tuir (spese generali);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

15) Riallineamento valori contabili – esteso l’ambito applicativo alle operazioni su partecipate estere

Commi 81 – 83

È stato esteso anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia, l’ambito applicativo dell’affrancamento fiscale, di cui all’art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185 del 2008, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (beni immateriali) ([voglio approfondire](#))

16) Società di intermediazione mobiliare – esclusione dall’addizionale Ires e deducibilità limitata degli interessi passivi

Commi 84 – 86

Le società di intermediazione mobiliare sono escluse dall'applicazione dell'addizionale all'IRES del 3,5%. Per tali società, che in considerazione dell’applicazione dell’addizionale avevano ottenuto la piena deducibilità degli interessi passivi, è stata ripristinata la deducibilità ai fini Ires e Irap degli interessi passivi al 96%.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.16.

17) Imposta di registro – l’intrinseca natura riguarda il singolo atto presentato

Comma 87

L'imposta di registro è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati.

È stata definita la portata dell’articolo 20 del TUR, ed è stato stabilito che detta disposizione deve essere applicata per individuare la tassazione da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all'atto stesso (es.: i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati" con quello da registrare. Non rilevano, inoltre, per la corretta tassazione dell’atto, gli interessi oggettivamente e concretamente perseguiti dalle parti nei casi in cui gli stessi potranno condurre ad una assimilazione di fattispecie contrattuali giuridicamente distinte (es.: la cessione totalitaria di quote non potrà essere assimilata ad una cessione di azienda).

Posto che con la modifica suddetta viene disconosciuta la valenza antielusiva dell’articolo 20 del TUR, è stato inoltre precisato che la clausola generale antiabuso di cui all’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000 ha efficacia anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale.

Pertanto, ove si configuri un vantaggio fiscale che non può essere rilevato in base all’articolo 20 del TUR, tale vantaggio potrà essere valutato sulla base della sussistenza dei presupposti costitutivi dell’abuso del diritto di cui all’articolo 10-bis della n. 212 del 2000. Sulla base della cd. clausola generale antiabuso andrà quindi valutata, anche in materia di imposta di registro, la complessiva operazione posta in essere dal contribuente, considerando, dunque, anche gli elementi estranei al singolo atto prodotto per la registrazione, quali i fatti, gli atti e i contratti ad esso collegati. Con le modalità previste dall’articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000, potrà essere, ad esempio, contestato l’abusivo ricorso ad una pluralità di contratti di trasferimento di singoli assets al fine di realizzare una cessione d’azienda.

18) Atti preordinati alla trasformazione del territorio - imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali

Comma 88

Ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.P.R. n. 601 del 1973 i provvedimenti, le convenzioni e gli atti d’obbligo previsti dalla legge n. 10 del 1977 recante “Norme per la edificabilità dei suoli” sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti dalle imposte ipotecarie e catastali.

Tale trattamento tributario è stato ora esteso anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonché a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi.

La disposizione si applica a tutte le convenzioni e atti di cui all’articolo 40-bis della legge provinciale di Bolzano n. 13 del 1997, per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente o rispetto ai quali non sia stata emessa sentenza passata in giudicato.

19) Bonus per acquisti di prodotti in plastica provenienti da raccolta differenziata

Commi 96-99

Previsto un credito di imposta per tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati

da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di 1.000.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021;
- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- può essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi;
- non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito;
- è soggetto al limite di utilizzabilità (pari a 250.000 euro) annuale valevole per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (comma 53 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007);
- è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti.

Ai fini della fruizione del credito d'imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

La definizione dei criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto dei predetti limiti di spesa annui sono rimesse a un decreto interministeriale.

20) Cooperative sociali – contributi a riduzione dell'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovuta per lavoratori a cui è stata riconosciuta protezione internazionale assunti nel 2018

Comma 109

È stato previsto un incentivo per le **cooperative sociali** di cui alla legge n. 381 del 1991 per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso del 2018, di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale dall'1.1.16.

In particolare, le **cooperative sociali**, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato - decorrenti dall'1.1.18 e con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31.12.18 - di persone a cui sia stata riconosciuta protezione internazionale a partire dall'1.1.16, possono fruire per un periodo massimo di 36 mesi di un contributo a riduzione o sgravio delle aliquote per l'assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale dovute relativamente a detti lavoratori assunti.

Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, stabilirà i criteri di assegnazione dei contributi.

COOPERATIVE SOCIALI

21) Irap – deduzione completa del costo dei lavoratori stagionali per il 2018

Comma 116

Per il solo 2018, è consentita la completa deducibilità ai fini Irap del costo del lavoro relativo ai lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto.

È bene ricordare che, a regime, la deduzione della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei co. 1, lett. a), 1-bis, 4bis.1 e 4-quater dell'articolo 11 del D.lgs. n. 446/1997, è applicabile ai lavoratori stagionali nei limiti del 70% di tale differenza.

22) Incremento soglie reddituali bonus 80 euro

Comma 132

Elevate le soglie reddituali per l'accesso al cd. bonus 80 euro.

Il bonus spetta per un reddito complessivo non superiore a 24.600 euro (in precedenza 24.000 euro).

Resta ferma la misura del credito, pari a 960 euro annui.

Il bonus decresce, fino ad annullarsi, in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 26.600 euro (in precedenza 26.000 euro).

23) Cessioni gratuite di prodotti alimentari e farmaceutici

Comma 208

Tra i prodotti oggetto della Legge n. 166/2016 concernente la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, sono stati aggiunte le definizioni relative a:

- medicinali destinati alla donazione;
- soggetti destinatari del farmaco;
- articoli di medicazione;
- altri prodotti che saranno individuati con specifico D.M..

In base alle nuove disposizioni la presunzione di cessione onerosa di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 441/1997 non opera per le:

- eccedenze alimentari;
- medicinali destinati alla donazione;
- articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale non più commercializzati, purchè in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie;
- prodotti destinati all'igiene e alla cura della persona, prodotti per l'igiene e la pulizia della casa, integratori alimentari, biocidi, presidi medico chirurgici, prodotti di cartoleria e di cancelleria, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi simili;
- altri prodotti individuati con D.M.,

nel caso in cui la distruzione si realizzi con la cessione gratuita agli enti di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 2 della L. n. 166/2016 (ossia Enti Pubblici e enti privati senza scopo di lucro).

Inoltre i predetti beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ex art. 85, comma 2 del Tuir a condizione che:

- ✓ per ogni cessione gratuita sia emesso un documento di trasporto o un documento equipollente;
- ✓ il donatore trasmetta all'Amministrazione Finanziaria e agli uffici della Guardia di Finanza competenti, in via telematica, una comunicazione riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese solare (entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni). Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili, nonché le cessioni che, singolarmente considerate, non superino euro 15.000;
- ✓ l'ente donatario rilasci al donatore, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, un'apposita dichiarazione trimestrale, contenente gli estremi dei documenti di trasporto/documenti equipollenti relativi alle cessioni ricevute, nonché l'impegno ad utilizzare i beni stessi in conformità alle proprie finalità istituzionali. Nel caso in cui sia accertato un utilizzo diverso, le operazioni realizzate dall'ente donatario si considerano effettuate, ai fini dell'Iva, delle imposte sui redditi e dell'Irap, nell'esercizio di un'attività commerciale.

24) Disposizioni di coordinamento per l'introduzione del codice del terzo settore

Commi 209 – 213

Sono state previste disposizioni di mero coordinamento in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore" consistenti nella sostituzione dell'espressione "gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106" con l'espressione "gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117".

In particolare la modifica ha riguardato le seguenti disposizioni:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge n. 166 del 2016 - Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi;
- l'articolo 15, comma 6, del D.P.R. n. 571 del 1982 - (Cessione gratuita dei beni confiscati) Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale;
- l'articolo 1, comma 236, della legge n. 147 del 2013 - (Distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).
- l'art. 1, comma 1, della legge n. 155 del 2003 - Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale;
- l'articolo 157 del D.lgs. n. 219 del 2006 - (Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti) Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE.

25) Cooperative – cambiano le disposizioni sul prestito sociale

Commi 238 – 244

Le società **cooperative** che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

Per la raccolta del prestito sociale sono stati, inoltre, dettati criteri direttivi che dovranno essere chiariti da una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Infine è stato stabilito che l'articolo 2467 del codice civile – secondo il cui comma 1 il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori -

non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale; pertanto il prestito sociale non è più postergato agli altri crediti, anche chirografari, ma può essere pagato insieme agli altri crediti non privilegiati ([voglio approfondire](#))

COOPERATIVE

26) Credito d'imposta commercianti al dettaglio di libri

Commi 319 - 321

Dal 2018 agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 - commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati o 47.79.1 - Commercio al dettaglio di libri di seconda mano è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese che saranno individuate con un successivo D.M.

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto nel limite di spesa di 4.000.000 euro per l'anno 2018 e di 5.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019;
- è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti;
- è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) sugli aiuti de minimis;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, comma 5, del Tuir (spese generali);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini che saranno definiti con provvedimento del direttore della Agenzia.

Un decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le disposizioni applicative dell'agevolazione.

27) Iva sugli spettacoli

Comma 340

Modificata la disciplina IVA applicabile ai contratti di scrittura connessi agli spettacoli, per estendere l'aliquota ridotta al 10% ai contratti di scrittura connessi a tutti gli spettacoli teatrali, ai concerti, alle attività circensi e di spettacolo viaggiante, anche nei casi in cui le relative prestazioni siano prestate attraverso un intermediario.

28) Società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI

Comma 353-361 e 367

Confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone/capitali. A favore di tali soggetti, che devono riportare a pena di nullità diversi elementi nel proprio statuto, qualora riconosciuti dal CONI, l'IRES è ridotta alla metà (12%) nel rispetto dei limiti ed alle condizioni previste dal Regolamento UE n. 1407/2013 in materia di aiuti de minimis.

I compensi derivanti dai contratti di co.co.co. stipulati da associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI costituiscono redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. m) del Tuir), mentre quelli stipulati da società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI costituiscono redditi di lavoro dipendente assimilato ex art. 50 del Tuir.

Prevista, a decorrere dall'1/1/2018, l'applicazione dell'aliquota IVA del 10% per i servizi di carattere sportivo resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società.

Aumentata da 7.500 euro a 10.000 euro la soglia entro la quale le indennità, i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società/associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

29) Credito d'imposta per erogazioni per ristrutturazione impianti sportivi

Commi 363 - 366

Alle imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per 1.000 dei ricavi annui, pari al 50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso del 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta:

- è riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10.000.000 euro;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo;

- non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individuerà le disposizioni applicative dell'agevolazione.

30) Società tra avvocati – l'indicazione deve essere inserita nella denominazione sociale

Commi 443 - 444

Le società tra avvocati di cui all'articolo 4 bis della legge n. 247 del 2012, in qualunque forma costituite – tra cui, è bene ricordare, anche la forma di **cooperative** - sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione "società tra avvocati" nonché ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge n. 576 del 1980, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento provvederà a definire termini, modalità dichiarative e di riscossione, nonché eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle suddette disposizioni.

31) Enoturismo

Commi 502 - 503

All'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge n. 413 del 1991 sull'agriturismo.

La disposizione citata prevede al comma 1, con riferimento alle imposte dirette, l'applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi per la determinazione del reddito imponibile.

In particolare, per soggetti - diversi da società di capitali ed enti commerciali indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73 del Tuir - determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con l'esercizio di tale attività, al netto dell'Iva, il coefficiente di redditività del 25%.

Il comma 2 concerne la disciplina ai fini Iva dell'attività di agriturismo. In particolare esso prevede che i soggetti che esercitano attività di agriturismo determinano l'Iva riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50% del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. Con riferimento all'enoturismo è stato, tuttavia, precisato che detto regime forfetario Iva si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 che disciplinano il "Regime comune forfetario per i produttori agricoli" laddove per produttore agricolo si intende "il soggetto passivo che svolge la sua attività nell'ambito di un'azienda agricola, silvicola o ittica".

Posto che con il termine "enoturismo" si intendono tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine, un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definirà linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

32) Aliquote di compensazione

Comma 506

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31.1. di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7% e all'8%.

33) Accisa sulla birra

Comma 514

A decorrere dal 1.1.19 è rideterminata in 3 euro per ettolitro e per grado-Plato l'aliquota di accisa sulla birra.

34) Fonti rinnovabili

Comma 588

Prorogato dal 31/12/2016 al 31/12/2018 il termine entro il quale gli esercenti di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili cessano di beneficiare dei precedenti incentivi a favore delle fonti rinnovabili di cui alla Legge di Stabilità 2016 (commi 149 e 150) sull'energia prodotta.

Per i suddetti esercenti è riconosciuto il diritto a fruire degli incentivi per i 5 anni dal rientro in esercizio degli impianti (anziché fino al 31/12/2021).

35) Bonus strumenti musicali

Comma 643

E' stato riproposto anche per il 2018 il contributo pari al 65% del prezzo, per un massimo di 2.500 euro, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo a favore degli studenti iscritti ai licei musicali e ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento, ai corsi di diploma di I e II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

36) Proroga agevolazioni per i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 2012

Comma 722

Le agevolazioni di cui ai commi da 445 a 453 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29.5.12) sono prorogate fino al 31.12.19.

37) Imu sui rigassificatori

Comma 728

Con norma di interpretazione autentica è stato chiarito che le disposizioni di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, all'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011, nonché all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge n. 147 del 2013, si interpretano nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, di cui all'articolo 46 del D.L. n. 159 del 2007, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile ad imposizione (IMU) la sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili.

38) Sisma agosto 2016

Commi 745-747

Modificata la disciplina per la concessione delle agevolazioni fiscali alle imprese che hanno la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca urbana (ZFU) istituita, dall'art. 46 del D.L. 50 del 2017, nei comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24.8.16.

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 46 citato prevede una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che, all'interno della citata ZFU, hanno subito a causa degli eventi sismici la riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 1.9.16 al 31.12.16, rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente.

La norma dispone che, per le imprese collocate nei territori dei comuni di cui all'allegato 2 del D.L. 189/2016 (cioè dei comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30.10.16), le agevolazioni si applicano anche qualora la citata riduzione tendenziale del 25% si sia verificata nel fatturato del periodo dal 1.11.16 al 28.2.17.

Previsto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica (lettera d) del comma 2 dell'art. 46) anche per i titolari di imprese individuali o familiari che hanno subito la citata riduzione tendenziale del 25% nel fatturato dell'ultimo quadrimestre del 2016.

39) Contributo per le imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994

Comma 771

Alle imprese colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994 che abbiano versato contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, secondo i requisiti previsti dalla decisione (UE) 2016/ 195 della Commissione, del 14.8.15, è assegnato un contributo a seguito di presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate.

Il termine di prescrizione per la presentazione dell'istanza, per i tributi versati per il triennio 1995-1997 per un importo superiore a quello previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, decorre dalla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300.

Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al contributo.

40) Territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 – i fabbricati inagibili non concorrono al reddito fino al 2018

Comma 736

Prorogata fino al 2018 la non concorrenza dei redditi dei fabbricati inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del centro Italia, individuate dagli allegati 1, 2 e 2 bis del D.L. n. 189 del 2016, sempreché non

ricostruiti nel frattempo.

In particolare, i redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 30.6.17, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Ires, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità e comunque fino all'anno di imposta 2018.

41) Diritto annuale CCIAA

Comma 784

Le Camere di Commercio i cui bilanci presentano squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario possono adottare programmi pluriennali di riequilibrio finanziario condivisi con le Regioni, nei quali possono prevedere l'aumento del diritto annuale fino ad un massimo del 50%.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, su richiesta di Unioncamere, deve autorizzare l'aumento del diritto annuale per gli esercizi di riferimento.

42) Esteso l'ambito della fatturazione elettronica

Commi 909, 915-917 e 928

La fatturazione elettronica sarà obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati dall'1.1.19.

In sintesi, nell'ambito dei rapporti fra privati (B2B), per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, in sostituzione del regime opzionale, è prevista esclusivamente l'emissione di fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio.

Dall'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico sono esonerati solo i soggetti di minori dimensioni che si avvalgono del cosiddetto "regime di vantaggio" previsto dall'art. 27 comma 3 del D.L. n. 98 del 2011 o del "regime forfettario" previsto dalla Legge n. 190 del 2014. L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipata al 1.7.18 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. con indicazione del relativo codice CUP/CIG.

Contestualmente, a decorrere dal 1/1/2019, sarà abrogato lo spesometro.

I soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

43) Divieto di pagamento delle retribuzioni con denaro contante

Commi 911-913

A far data dal 1.7.18 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) strumenti di pagamento elettronico;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Per rapporto di lavoro si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3.4.01, n. 142.

La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria

consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

44) Spese carburante deducibili solo se pagate con carte di credito/debito: abrogazione scheda carburante

Commi 922, 927

Con una modifica all'articolo 164 del Tuir la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione è stata condizionata al pagamento tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate.

Esclusivamente con l'effettuazione della spesa con tali mezzi di pagamento continuerà ad essere riconosciuta la deducibilità di detti costi nei limiti stabiliti dalla stessa disposizione, diversi a seconda della tipologia del mezzo di trasporto e del suo utilizzo, che si riassumono di seguito:

- a) per l'intero ammontare relativamente:
 - 1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.lgs. n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;
 - 2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
- b) nella misura del 20% (80% per agenti e rappresentanti) relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del D.lgs. n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1);
- c) nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'1.7.18.

45) Distributori di carburante – detraibilità delle spese di carburante e altre disposizioni Iva

Commi 919 – 921, 923, 926, 927

La detraibilità ai fini IVA delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili. L'avvenuta effettuazione dell'operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Introdotta un unico invio dei dati delle fatture emesse da parte dei gestori dei distributori di carburanti verso l'Agenzia delle entrate, la Guardia di finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, il Ministero dello sviluppo economico e la Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Si dispone l'obbligo della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA e si circoscrive l'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

Sono state, inoltre, abrogate una serie di disposizioni relative alla documentazione relativa agli acquisti di carburante per autotrazione tra cui il D.P.R. n. 444 del 1997, regolamento recante norme per la semplificazione delle annotazioni da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dall'1.7.18.

46) Distributori di carburante – Credito d'imposta per le commissioni sulle transazioni

Commi 924, 925, 927

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d'imposta pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dall'1.7.18, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito.

Il credito d'imposta:

- spetta nei limiti di cui al regolamento (UE) sugli aiuti "de minimis";
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Le disposizioni si applicano a partire dall'1.7.18.

47) Indici sintetici di affidabilità fiscale dal 2018

Comma 931

Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, previsti dall'articolo 9-bis del D.L. n. 50 del 2017, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.18.

48) Spesometro e dichiarazione dei redditi e Irap – nuovi termini di presentazione

Comma 932

Il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) relative al secondo trimestre è effettuato entro il 30.9 (piuttosto che entro il 16.9).

Il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di Irap è fissato al 31.10 (piuttosto che al 30.9).

49) Dichiarazioni dei sostituti d'imposta – nuovi termini di presentazione

Comma 933

Sono stati modificati alcuni termini relativi alle dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d'imposta.

In particolare, il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni relative all'anno solare precedente è prorogato dal 31.7 al 31.10.

È stato previsto, inoltre, che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (ossia 31.10).

50) Assistenza dei CAF – nuovi termini

Comma 934

Sono stati modificati alcuni termini concernenti l'assistenza fiscale resa dai CAF per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti. In particolare:

- il termine per la presentazione della dichiarazione (mod. 730) a un CAF-dipendenti è prorogato dal 7.7 al 23.7;

- i Caf dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10.11 per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le attività (a: comunicare all'Agenzia il risultato finale delle dichiarazioni; b: consegnare al contribuente copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione; c: trasmettere all'Agenzia le dichiarazioni predisposte) entro:

✓ il 29.6 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22.6;

✓ il 7.7 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30.6;

✓ il 23.7 di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23.7.

Resta fermo che le dichiarazioni integrative devono essere trasmesse all'Agenzia entro il 10.11.

51) Iva – nuova sanzione in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva

Comma 935

È stata modificata la disciplina sulla violazione degli obblighi di dichiarazione IVA, prevista all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 471 del 1997 distinguendo, nell'ambito dell'ipotesi – di chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa – già prevista dalla disposizione, per la quale la sanzione è pari al 90% della detrazione compiuta, una fattispecie a cui è stata associata una sanzione ridotta.

In particolare, è stata prevista una sanzione amministrativa fra 250 euro e 10.000 euro per il cessionario o committente in caso di applicazione da parte del cedente/prestatore dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione.

La restituzione dell'imposta è esclusa se il versamento è avvenuto in un contesto di frode fiscale.

52) Vigilanza società cooperative e modifiche organo amministrativo "cooperative srl"

Comma 936

Modificato il sistema di vigilanza nei confronti delle società cooperative, inasprendo le sanzioni in caso di mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente.

A tal fine è stato modificato l'articolo 12 del D.lgs. n. 220 del 2002 prevedendo che in caso di cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi, per coloro che si sottraggono all'attività di vigilanza, si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità (2545-septiesdecies c.c. e 223-septiesdecies disp. attuata c.c.) con il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma lett. d).

È stato previsto, inoltre, che alle cooperative che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies c.c. (perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente) è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a 3 volte l'importo dovuto. Lo scioglimento è comunicato dal MISE all'Agenzia delle entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, comma 4, del D.lgs. n. 175 del 2014).

È stato modificato inoltre l'articolo 2542 c.c. al fine di prevedere che l'amministrazione della società cooperativa è affidata ad un organo collegiale formato da almeno 3 soggetti. Alle cooperative con un numero di soci operatori inferiore a 20 ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro (articolo 2519, secondo comma) si applica la norma che limita il mandato degli

amministratori a 3 esercizi (secondo comma dell'articolo 2383).

È stato modificato infine l'articolo 2545-sexiesdecies c.c. in tema di gestione commissariale previsto in caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

Per un approfondimento si rinvia ad una Circolare in corso di emanazione.

COOPERATIVE

53) Contrasto alle frodi nel settore degli olii minerali

Comma 937-944

L'immissione in consumo di olii minerali dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'IVA con modello F24 senza possibilità di compensazione e i relativi riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui al comma 1 dell'articolo 12 (Deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) del Testo Unico delle Accise. La base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione.

Il soggetto obbligato a versare l'imposta è il soggetto per conto del quale il depositario autorizzato o il destinatario registrato procede all'estrazione dei prodotti in questione. Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, si prevede che per i prodotti introdotti nei depositi in parola, a seguito di un'operazione di importazione l'importo della base imponibile sia depurato dell'ammontare sul quale l'IVA risulti già assolta in Dogana.

La ricevuta di versamento va consegnata dall'estrattore al gestore del deposito al fine di poter immettere in consumo il bene. È prevista, inoltre la responsabilità solidale tra colui che estrae ed il gestore del deposito per il mancato versamento dell'IVA.

Alle cessioni dei prodotti che intervengono durante la loro giacenza nel deposito fiscale non si applica l'IVA.

Fatti salvi i casi di riconosciuta affidabilità del soggetto che procede all'estrazione dei prodotti oppure di prestazione di idonea garanzia, le disposizioni si applicano anche nell'ipotesi in cui il deposito fiscale è utilizzato come deposito IVA ai sensi dell'articolo 50-bis del D.L. n. 331 del 1993.

Le disposizioni si applicano a decorrere dall'1.2.18.

54) Stoccaggio di prodotti energetici

Comma 945 - 959

Il soggetto che intende avvalersi, per lo stoccaggio di prodotti energetici, di un deposito fiscale o del deposito di un destinatario registrato di cui rispettivamente agli articoli 23 e 8 del D.lgs. n. 504 del 1995, dei quali non sia il titolare, è preventivamente autorizzato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli all'esercizio di tale attività, previa presentazione di apposita istanza. L'autorizzazione ha validità biennale e ai soggetti autorizzati è attribuito un codice identificativo.

55) Modifiche al gruppo IVA

Commi 984 e 985

Apportate modifiche alla disciplina del gruppo IVA introdotta dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 24, legge n. 232 del 2016).

Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi infragruppo non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'applicazione dell'IVA; le operazioni effettuate da un soggetto del gruppo IVA nei confronti di un soggetto estraneo si considerano effettuate dal gruppo IVA. Parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA. Diritti e obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.

Le norme introdotte sono volte a includere la stabile organizzazione nella descritta normativa del gruppo IVA, a fini antielusivi, e a disciplinare i criteri per la determinazione della base imponibile, sia in presenza di un corrispettivo che in caso di prestazioni rese a titolo gratuito.

In particolare, si chiarisce che:

- le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione che partecipa al gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione ovvero di una sua sede estera si considerano come effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
- parallelamente, le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione

- partecipante a un gruppo IVA da parte di una sua stabile organizzazione o sede estera si considerano effettuate, nei confronti del gruppo IVA, da un soggetto che non ne fa parte;
- le operazioni effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione appartenente a un Gruppo IVA costituito in altro Stato membro da parte di una sua stabile organizzazione o della sua sede costituita in Italia si considerano effettuate nei confronti del Gruppo IVA costituito nell'altro Stato da un soggetto che non ne fa parte. Specularmente, le operazioni effettuate da una sede o da una stabile organizzazione parte di un gruppo IVA costituito in un altro Stato membro, nei confronti di una stabile organizzazione o della sua sede sita in Italia, si considerano effettuate dal Gruppo IVA costituito nell'altro Stato membro nei confronti di un soggetto che non ne fa parte;
 - la base imponibile delle predette operazioni, ove vi sia un corrispettivo, è determinata secondo le regole generali.
- Le suddette norme si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dall'1.1.18.

56) Procedure amichevoli – Attività delle entrate

Comma 982

Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici dell'Agenzia delle entrate impegnati nella trattazione delle procedure amichevoli internazionali, degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e degli accordi relativi al regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali, l'Agenzia procede alle iniziative necessarie per assicurare l'esame delle istanze, la connessa trattazione e gli atti conseguenti con un piano cadenzato che, relativamente alle procedure amichevoli internazionali, consenta il perfezionamento delle stesse entro i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

57) Pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Commi 986-989

Dall'1.3.18 passa da 10.000 a 5.000 euro la soglia oltre la quale le PA, prima di effettuare pagamenti a qualunque titolo, devono verificare se il beneficiario ha debiti tributari per un importo complessivamente pari almeno a 5.000 euro.

In tal caso la PA sospende, per i 60 giorni successivi, il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito.

58) Sospensione mod. F24

Comma 990

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito.

59) Interessi passivi – esclusi dal ROL i dividendi di partecipate estere

Commi 994 – 995

Con una modifica all'articolo 96 del Tuir è stata stabilita l'esclusione dalla determinazione del Reddito Operativo Lordo (ROL), ai fini della deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 96 del TUIR, dei dividendi esteri.

Tale possibilità era stata concessa ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 147 del 2015. L'esclusione si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.16 (dunque, retroattivamente a partire dal 2017).

60) Copie assegni in forma elettronica

Comma 996

Le copie degli assegni in forma elettronica, per i quali è stato attestato il mancato pagamento, e la relativa documentazione, sono esenti dall'imposta di bollo.

61) Utili provenienti da paesi ex black list – Stati white poi diventati black list

Commi 1007 - 1008

Ai fini dell'esclusione dal reddito del 95% degli utili percepiti provenienti da società non residenti di cui all'articolo 89, comma 3 del Tuir - che non si applica agli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato - non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili percepiti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.14 e maturati in periodi d'imposta precedenti nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non inclusi nella black list del D.M. 21.11.01.

Non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato anche per gli utili maturati in periodi successivi a quello in corso al 31.12.14 in Stati o territori

non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d'imposta in cui risultino integrate le condizioni per l'applicazione dell'articolo 167, comma 4, del Tuir affinché i medesimi Stati o territori possono essere considerati a fiscalità privilegiata in base ai nuovi criteri.

In caso di cessione delle partecipazioni la preesistente stratificazione delle riserve di utili si trasferisce al cessionario.

Ai fini di cui sopra, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

62) Utili black list tassati al 50% se c'è effettiva attività industriale o commerciale

Comma 1009

Non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50% del loro ammontare:

- gli utili provenienti dai soggetti non residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato ai sensi dell'articolo 167, comma 4;
- le remunerazioni derivanti dai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti.

L'esclusione è riconosciuta a condizione che sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio dell'interpello di cui all'articolo 167, comma 5, lettera b), l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

In tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente nel territorio dello Stato, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del Tuir in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

63) Stabile organizzazione

Comma 1010

È stata modificata in più punti la definizione della stabile organizzazione di cui all'articolo 162 del Tuir ([voglio approfondire](#))

64) Web tax

Commi 1011-1017

Disciplinata l'imposta sulle transazioni digitali, applicabile alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti residenti in Italia sostituiti di imposta di cui all'art. 23, comma 1 del D.P.R. n. 600/73, diversi dai contribuenti minimi/forfetari, nonché di stabili organizzazioni di soggetti non residenti.

L'imposta si applica con aliquota del 3% sul valore della singola transazione, che consiste nel corrispettivo dovuto, al netto dell'IVA. L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni superiore alle 3.000 unità.

L'imposta è prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura, di non superare i limiti di transazioni indicati sopra. I medesimi committenti versano l'imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.

Le prestazioni di servizi sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30.4.18. Si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione.

Con decreto ministeriale sono stabilite le modalità applicative dell'imposta. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate ulteriori modalità di attuazione della disciplina.

Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso relativi all'imposta, si applicano le disposizioni previste in materia di Iva, in quanto compatibili.

Le disposizioni di cui sopra si applicano a decorrere dal 1.1 dell'anno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui sopra.

65) Rinvio dell'IRI

Comma 1063

È differita all'1.1.18 l'operatività della disciplina dell'imposta sul reddito d'impresa (IRI), il regime opzionale di cui all'articolo 1, commi 547 e 548, della legge n. 232 del 2016, concernente la tassazione proporzionale e separata del reddito d'impresa, con l'aliquota Ires, per imprese individuali e società di

persone commerciali, nonché S.r.l. con requisiti di cui all'articolo 116 del Tuir.

Il differimento potrebbe comportare l'insufficienza degli acconti versati con il metodo previsionale per i soggetti che avevano intenzione di optare già per il 2017 per la tassazione in base a detta disciplina. Tuttavia, in un caso analogo in tema di Irap (Ris. n. 176/2003) l'Agenzia delle entrate ha consentito di regolarizzare i versamenti a saldo senza l'applicazione delle sanzioni, considerata l'intervenuta modifica legislativa.

66) Istituti autonomi case popolari – differito il pagamento della rata di novembre 2017 della rottamazione

Comma 1127

L'articolo 1 del D.L. n. 148 del 2017 ha stabilito in linea generale per chi ha già aderito alla rottamazione delle cartelle e richiesto il pagamento dilazionato, il differimento dei termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 2017 al 7.12.17. Per le rate del 2018, invece, è stata differita al 31.7.18 la scadenza di aprile, mentre resta confermata al mese di settembre 2018 l'ultima rata.

È stato ora prevista per i soli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, situati nei territori delle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24.8.16 e del 26 e 30.10.16, che hanno aderito alla definizione agevolata dei debiti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.L. 193 del 2016, l'ulteriore differimento del pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 al mese di novembre 2018.

APPROFONDIMENTI

2) Detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico

Comma 3,
lett. a)

Prorogata al 31.12.18 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico.

Riduzione al 50%

Per le spese sostenute dal 1.1.18, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A.

Nessun beneficio per sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A.

Misura del 65%

La misura del 65% è prevista:

- per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione;
- per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1.1.18 al 31.12.18, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%.

Dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro

Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa.

Possibilità di cedere la detrazione

Estesa a tutti (sia soggetti "incapienti" che soggetti "capienti") e per tutte le tipologie di spesa, sia condominiali sia su abitazioni private.

Riduzione del rischio sismico e riqualificazione energetica

Misura dell'80% per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica: spetta la detrazione dell'80% ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Misura dell'85% ove gli interventi di cui al punto precedente determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La detrazione è alternativa alle detrazioni pari al 70% (in caso di interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio) o del 75% (per gli interventi relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015) (art. 14, comma 2- quater D.L. n. 63 del 2013) e a quelle sulle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per ridurre il rischio sismico realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali pari al 70% o 80%, se si ha il passaggio a 2 classi di rischio inferiori (art. 16, comma 1-quiues D.L. n. 63 del 2013).

Controlli

All'ENEA viene riservato il potere di effettuare controlli a campione; l'individuazione dei requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, sia documentali che in situ, eseguiti dall'ENEA, avverrà ad opera di un D.M. di prossima emanazione.

Esteso l'ambito di applicazione

La detrazione viene estesa non solo agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, ma anche agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31.12.13, per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché alle **cooperative di abitazione** a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in

9) Super e iper ammortamento – proroga dei termini

Commi
29 - 36

Anche per il 2018 sarà possibile usufruire, ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali già prevista dalla legge di stabilità per il 2016 e dalla legge di bilancio per il 2017.

In particolare, sono state riproposte, con alcune modifiche alla relativa disciplina, le seguenti agevolazioni:

- super ammortamento beni materiali;
- iper ammortamento;
- super ammortamento beni immateriali.

Super ammortamento beni materiali

I soggetti titolari di reddito d'impresa e i lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi:

- dall'1.1.18 al 31.12.18, ovvero;
- entro il 30.6.19, a condizione che entro il 31.12.18 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione,

determinano le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria, in base al costo di acquisizione maggiorato del 30%.

La maggiorazione non si applica:

- ai veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, del Tuir;
- agli investimenti che beneficiano del cd. super ammortamento di cui all'articolo 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016.

Iper ammortamento

Il cd. iper ammortamento, di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione del 150% di determinati beni individuati dall'allegato A alla legge di bilancio 2017 ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria - si applica anche agli investimenti realizzati da imprese in beni materiali strumentali nuovi (sempre compresi nell'Allegato A annesso alla Legge 232 del 2016) effettuati:

- entro il 31.12.18, ovvero
- entro il 31.12.19, a condizione che entro la data del 31.12.18 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Super ammortamento beni immateriali

Le imprese che beneficiano dell'iper ammortamento potranno fruire, nel medesimo periodo anche del cd. super ammortamento dei beni immateriali (software) di cui all'art. 1, co. 10 della legge n. 232 del 2016 - che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione del 40% ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (beni ricompresi nell'Allegato B alla legge 232 del 2016). Quindi, anche per tali beni gli investimenti devono essere effettuati:

- entro il 31.12.18, ovvero;
- entro il 31.12.19, a condizione che entro la data del 31.12.18 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sostituzione di un bene che beneficia dell'iper ammortamento

Con riferimento al solo iper ammortamento, è stato previsto che, a determinate condizioni, l'eventuale sostituzione del bene non determina la revoca dell'agevolazione. In particolare, se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, così come originariamente determinate, a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall'allegato A alla legge n. 232 del 2016;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione secondo le regole previste dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 232 del 2016.

In tal caso, se il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo è inferiore al costo di

acquisizione del bene sostituito la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Tale disposizione si applica anche agli investimenti effettuati nel 2017 in base all'articolo 1, comma 9 della legge n. 232 del 2016.

Ulteriori beni ammessi al cd. super ammortamento beni immateriali

All'allegato B alla legge n. 232 del 2016, che individua i beni immateriali ammissibili alla maggiorazione del 40%, sono state aggiunte le seguenti voci:

- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi onfield e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi onfield).

Conferme

Resta fermo che è esclusa la possibilità di aumentare il valore dei beni per i quali il DM 31.12.88 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, i fabbricati e le costruzioni nonché i beni di cui all'allegato 3 annesso alla Legge 208/2015 (legge di stabilità per il 2016); inoltre le maggiorazioni del costo di acquisizione non producono effetti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

13) Credito d'imposta per spese di formazione del personale

*Commi
46 - 56*

Alle imprese che effettuano spese in attività di formazione del personale nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.17, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione.

Il credito d'imposta è riconosciuto - a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato - fino ad un importo massimo annuale di 300.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali, sul costo del lavoro per le ore impegnate dal personale dipendente in corsi di formazione.

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate nei seguenti ambiti, il cui elenco dettagliato si trova nell'allegato A alla legge di bilancio:

- a) vendita e marketing;
- b) Informatica;
- c) Tecniche e tecnologia di produzione.

È esclusa dall'agevolazione la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Il credito d'imposta:

- deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap,
- non rileva ai fini del rapporto di cui all'art. 109, co. 5, del Tuir (spese generali),
- è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione;
- non è soggetto ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007 (250.000 euro), e di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 (700.000 euro);
- è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla disciplina degli aiuti di stato e, in particolare, alla disciplina degli aiuti alla formazione.

Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti da tali obblighi.

15) Riallineamento valori contabili - esteso l'ambito applicativo alle operazioni su

partecipate estere

Commi
81 - 83

È stato esteso anche alle operazioni su partecipate estere, ovvero riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia, l'ambito applicativo dell'affrancamento fiscale, di cui all'art. 15, commi 10-bis e 10-ter del D.L. n. 185 del 2008, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito ad operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività (beni immateriali).

Ai sensi dell'articolo 15 comma 10 del D.L. n. 185 del 2008 i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva con l'aliquota del 16%. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva.

In base al successivo comma 10-bis le suddette previsioni sono applicabili anche ai maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a seguito dell'operazione a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali. È stato ora specificato che le partecipazioni di controllo possono essere in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Le medesime disposizioni, in base al comma 10 ter sono applicabili anche ai maggiori valori - attribuiti ad avviamenti, marchi di impresa e altre attività immateriali nel bilancio consolidato - delle partecipazioni di controllo acquisite nell'ambito di operazioni di cessione di azienda ovvero di partecipazioni. Anche in questo caso è stato specificato che le partecipazioni possono essere in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.

Le nuove disposizioni si applicano con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (dunque a partire dal 2017), nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di attuazione delle disposizioni.

25) Cooperative – cambiano le disposizioni sul prestito sociale

Commi
238 - 244

Le società **cooperative** che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale.

Per la raccolta del prestito sociale sono stati, inoltre, dettati criteri direttivi che dovranno essere chiariti da una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Infine è stato stabilito che l'articolo 2467 del codice civile – secondo il cui comma 1 il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori - non si applica alle somme versate dai soci alle **cooperative** a titolo di prestito sociale; pertanto il prestito sociale non è più postergato agli altri crediti, anche chirografari, ma può essere pagato insieme agli altri crediti non privilegiati.

I limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società **cooperative** e le relative forme di garanzia saranno disciplinati da una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) che dovrà essere adottata sulla base dei seguenti criteri direttivi:

- a) l'ammontare complessivo del prestito sociale non può eccedere, a regime, il triplo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. Dovrà essere disciplinato un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle **cooperative** a tale limite, nel termine di 3 anni, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell'interesse dei soci prestatori;
- b) durante il periodo transitorio, il rispetto del limite di cui alla lettera a) costituisce condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all'ammontare risultante dall'ultimo bilancio approvato all'1.1.18, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018;
- c) ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali deve essere coperto fino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 c.c., oppure mediante adesione della **cooperativa** a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30% del prestito. Dovrà essere disciplinato un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento delle **cooperative** alle nuove prescrizioni nei 2 esercizi successivi all'adozione della delibera;
- d) dovranno essere definiti i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità cui sono

- tenute le società **cooperative** che ricorrono al prestito sociale in misura eccedente i limiti indicati alla lettera c), al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;
- e) dovranno essere definiti modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio da adottare da parte delle società **cooperative** nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico definirà forme e modalità del controllo e del monitoraggio in ordine all'adeguamento e al rispetto delle prescrizioni in materia di prestito sociale da parte delle società **cooperative** di cui alla lettera c).

L'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale costituirà oggetto della revisione **cooperativa**.

Il Comitato istituito in seno alla Commissione Centrale per le **cooperative** ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del D.P.R. n. 78 del 2007, è integrato da un rappresentante della Banca d'Italia con riferimento ai temi concernenti il prestito sociale nelle **cooperative**.

COOPERATIVE

63) **Stabile organizzazione**

Commi
1010

È stata modificata in più punti la definizione della stabile organizzazione di cui all'articolo 162 del Tuir.

Cosa è stabile organizzazione

Rientra nell'espressione stabile organizzazione - oltre alla sede di direzione, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera, giacimento petrolifero, ecc. - anche "una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso".

Cosa non è stabile organizzazione

Laddove, invece, erano elencate le ipotesi non costituenti stabile organizzazione (comma 4) - installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all'impresa; beni o le merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; beni o le merci appartenenti all'impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; ecc. - è stato specificato che l'esclusione della configurabilità di una stabile organizzazione al ricorrere delle attività ivi elencate è subordinata al riscontro del carattere effettivamente ausiliario o preparatorio delle medesime attività o della combinazione delle stesse. Tale impostazione implica una valutazione caso per caso di ogni attività affinché se ne possa definire il carattere.

Norma anti-frammentazione

È stata introdotta una norma antiabuso che impedisce l'elusione dello status di stabile organizzazione operata mediante la suddivisione delle varie attività all'interno della stessa impresa oppure tra imprese strettamente correlate, nello stesso luogo oppure in luoghi diversi.

Agente indipendente

È stata riformulata la definizione di agente dipendente per valorizzare il ruolo del commissionario indipendentemente in base alla circostanza che agisca in virtù di un potere di rappresentanza diretta rispetto all'impresa non residente. Si configura, quindi, una stabile organizzazione personale quando il soggetto abitualmente conclude contratti o porta alla conclusione di contratti che sono in nome dell'impresa o che comunque devono essere svolti dall'impresa. Ciò nel presupposto che quando le attività che l'intermediario esercita nel territorio dello Stato risultano nella regolare conclusione di contratti che sono svolti dall'impresa non residente quest'ultima ha una presenza significativa nello Stato.

Con riferimento all'esclusione della stabile organizzazione nel caso di agente indipendente è stata aggiunta la previsione che limita l'operatività di tale esclusione qualora l'agente operi esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una parte correlata. Una persona si considera strettamente correlata ad una impresa se una ha il controllo dell'altra o entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone o imprese. Tale circostanza si considera realizzata laddove vi sia un possesso, diretto o indiretto, di almeno il 50% dei diritti di partecipazione nell'impresa.